

Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

**Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.**

**Art. 20 bis**

*(Pignoramento dell'assegno vitalizio)(1)(2)*

1. Per il recupero dei propri crediti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre il pignoramento dell'assegno vitalizio e della sua quota entro il limite di un mezzo dello stesso e fino alla concorrenza di quanto dovuto, a fronte di documentate condizioni di difficoltà economica rappresentate dal debitore che ne faccia richiesta. La riduzione è disposta con decreto del Direttore della struttura competente, su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 41, lettera b), L. R. 27/2012

2 Articolo sostituito da art. 113, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche alle procedure di recupero del credito in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 13/2020.